



**REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI CALTAGIRONE**

**- Città Metropolitana di Catania -**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Al Sindaco**

**Al Presidente del Consiglio**

**Al Segretario Generale**

**Al Responsabile dei Servizi Finanziari**

**Oggetto: Relazione sulla fattibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis del TUEL - Presa d'atto.**

Il Collegio dei revisori dei Conti, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 14/12/2020, formato dal Dott. Pietro Gioviale, Presidente, dal Dott. Alberto Marcello Tumbiolo, Componente, e dal Dott. Giovanni Gentile, Componente, si è riunito in data odierna in modalità telematica per procedere all'esame della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Premesso**

- Che l'organo di revisione ha ricevuto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 25/05/2022 avente ad oggetto: **Relazione sulla fattibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis del TUEL - Presa d'atto.**
- Che l'Ente con delibera di consiglio comunale n. 4 del 10/03/2022 ha approvato il ricorso alla procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** (di seguito PRFP) ex art. 243-bis del TUEL (*dichiarazione stato di pre-dissesto*);
- Che la decisione di avviare la procedura del PRFP ex art. 243-bis scaturisce dalla consapevolezza di una **seria e grave situazione di precarietà finanziaria**;
- Che il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di espressione del parere sulla proposta di **BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023** a conclusione delle verifiche ha rilevato quanto segue:

## **DEBITI FUORI BILANCIO**

Dalle comunicazioni ricevute risultano **debiti fuori bilancio** pari ad euro 6.733.206,05, provenienti da:

- euro 754.487,48 area segreteria generale
- euro 126.058,69 area V
- euro 5.852.659,88 area IV

Di tale somma si osserva che per contenziosi con sentenza già emessa, l'Ente è chiamato a corrispondere la cifra di euro 6.137.435,86.

Inoltre dalle comunicazioni ricevute dal responsabile dell'area IV, si rileva la presenza di **debiti fuori bilancio** risalenti agli anni 2013, 2014, 2016, etc., riconducibili alla lettera e dell'art. 194 del TUEL, apparentemente "dimenticati" dall'ente.

Il collegio rileva che **in bilancio è stata stanziata** la somma di euro 3.178.934,00 (cap. 721/00) a copertura dei debiti fuori bilancio, somma comunque ritenuta non sufficiente.

## **PASSIVITA' POTENZIALI**

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano **passività potenziali probabili** ( relazione sul contenzioso in essere ) per euro 23.453.565,60, oltre a circa 20 contenziosi in cui è stato indicato un valore " **indeterminabile** ".

Su tale massa passiva è stato calcolato un accantonamento al fondo contenzioso, dettato dal rischio di soccombenza di euro 11.538.408,91.

Il collegio rileva in bilancio la somma di euro 619.792,07, quale quota di accantonamento per l'anno 2021, ed euro 9.123.181,56 quale fondo accantonamento nel presunto risultato di amministrazione 2020.

Inoltre il fondo accantonamento al contenzioso stanziato nel risultato di amministrazione 2019 ammonta ad euro 5.574.845,94.

Il collegio ritiene non congrua sia la quota accantonata nel bilancio di previsione 2021/2023, sia la quota accantonata nel risultato di amministrazione 2020.

## **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

L'ente si trova in anticipazione di tesoreria ( utilizzo cassa vincolata ) e presenta un **saldo negativo sul conto del tesoriere** ammontante ad euro -1.265.455,31 alla data del 05/11/2021

Tale situazione, che si protrae da diversi anni, denota una grave situazione di squilibrio finanziario di cassa che non permette all'ente di far fronte alle obbligazioni che giornalmente si presentano.

## **PREVISIONI DI ENTRATE**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 pur se coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.), **non permettano all'ente la totale copertura dei servizi** (anche essenziali).

A causa della sentenza della corte costituzionale n. 80/2021, e successivamente a seguito del D.L. 162 che ha ridotto la copertura del disavanzo da Fal da 30 a 10 anni, l'ente ha dovuto reperire maggiori risorse ammontanti a circa euro 2.300.000,00 che sono state ottenute soltanto per euro 800.000,00 circa da maggiori entrate, per la restante parte ammontante a circa euro 1.500.000,00 con tagli di previsione alla spesa, che a parere del Collegio non permetteranno la copertura dei servizi fino al 31/12/2021.

Singolare la previsione di entrata per IMU di euro 5.000.000,00 per il 2022/2023, che appare non in linea con l'assetto dell'anno precedente senza che sia stata fornita alcuna plausibile spiegazione economico/finanziaria.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020 ( il rendiconto 2020 è stato esitato dalla Giunta Comunale ) si rileva un disavanzo di euro -55.923.984,11, in peggioramento di oltre 7.000.000,00 rispetto al risultato di amministrazione al 31/12/2019.

Tale disavanzo comporterà, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020, una quota di copertura a carico del bilancio di previsione 2021/203 maggiore rispetto alla quota di copertura che ha gravato sul bilancio di previsione 2020/2022, che vista la situazione finanziaria dell'ente difficilmente potrà essere ottenuta.

Quanto sopra è sintomo di una **situazione di evidente e grave squilibrio economico/finanziario** e pertanto l'Organo di revisione

**esprime**

**parere non favorevole** sulla proposta di bilancio 2021/2023 e relativi allegati.

**Si invita l'ente a valutare la possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.L. 267/2000.**

### **Considerato**

- che il Rendiconto dell'esercizio 2020, ha evidenziato un **disavanzo** pari ad euro 63.024.115,68.
- che l'art. 243 bis del Tuel **Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** così prevede :

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli [193](#) e [194](#) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo [243 quater](#), commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo [243 quater](#), comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla

sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149<sup>(1)(2)</sup>.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella<sup>(3)</sup>:

<i>Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20 per cento</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni</i>	<i>20 anni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

1. a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
2. b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
3. c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
4. d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

*7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.*

*7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

*7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo [206](#) quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.*

*8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

- 1. a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- 2. b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo [243](#), comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo [243](#), comma 2;*
- 3. c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- 4. d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo [243](#), comma 1;*
- 5. e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- 6. f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- 7. g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo [204](#), comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo [243 ter](#), a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo [259](#), comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.*

*9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo [243 ter](#), l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

- 1. a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;*

2. *b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:*
  3. *1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*
  4. *2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;*
  5. *3) al servizio di trasporto pubblico locale;*
  6. *4) al servizio di illuminazione pubblica;*
  7. *5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*
8. *c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;*
9. *c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;*
10. *d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.*

*9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo [243 ter](#), i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo [204](#), necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.*

### **Considerato**

- che il Comune di Caltagirone, già da diversi anni è particolarmente soggetto a rilievi per criticità connesse alla gestione finanziaria dell'Ente;
- che dall'analisi della relazione sulla fattibilità del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatta dal Dirigente del settore economico finanziario Dott. Pino Erba, si evidenzia che non ci sono le condizioni per il ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio;
- che appare evidente al Collegio dei Revisori dei Conti, come già rilevato nei pareri al bilancio di previsione 2021/2023 ed al rendiconto 2020, che il Comune di Caltagirone

- versa in una situazione di squilibrio strutturale, che non permette di rispettare gli equilibri di competenza: gli impegni sono superiori agli accertamenti;
- che l'ente è gravato da un carico di contenziosi che lo hanno costretto a destinare ingenti importi tra gli accantonamenti del rendiconto 2020 e che dovranno essere incrementati ulteriormente nel rendiconto 2021, a causa della notifica di sentenze che hanno visto l'ente perdente e condannato al pagamento di svariati milioni di euro;
  - che tali contenziosi che trovano solo parziale copertura negli accantonamenti del risultato di amministrazione potrebbero rivelarsi ancora maggiormente portatori di squilibri, laddove l'ente dovrebbe anche in piccola parte risultare soccombente di fronte all'autorità giudiziaria (ma le serie di statistiche storiche conducono a ritenere ad una persistenza di situazioni di quasi totale soccombenza);
  - che esistono, come da dichiarazioni dei dirigenti, circa 12 milioni di debiti fuori bilancio da riconoscere, che non trovano nel bilancio copertura finanziaria;
  - che le comunicazioni provenienti dalle varie aree dirigenziali indirizzate al dirigente del settore economico finanziario non hanno evidenziato possibili e significativi risparmi di spesa, anzi, si rilevano richieste di impegni ancora superiori negli importi rispetto a quelli degli anni precedenti (come riferito ripetutamente dal Dirigente finanziario). Tali richieste non consentono di potere dimostrare l'intenzione di porre in essere politiche di riduzione delle spese, principalmente attraverso la rimodulazione, la riorganizzazione e la riduzione dei servizi e dei consumi, allo scopo di giungere al pieno riassorbimento del disavanzo formatosi;
  - che anche in merito ad un eventuale incremento delle entrate (l'imposta di soggiorno potrebbe presentare ulteriori margini positivi di miglioramento nelle entrate e soprattutto la lotta all'evasione IMU, intesa quale ricerca di immobili non dichiarati), tale ipotesi appare difficilmente realizzabile, se non in una quantità assolutamente inadeguata a far fronte alle reali necessità dell'Ente;
  - che relativamente alle transazioni in corso con i vari creditori dell'Ente, le stesse, ancorchè non definitive, non portano a variazioni significative nella riduzione sia dell'ammontare dei debiti fuori bilancio che delle passività potenziali.
  - il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui [all'articolo 243-ter del TUEL](#), consiste in una anticipazione finanziaria, erogata dallo Stato agli enti locali che ricorrono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui [all'articolo 243-quater del TUEL](#), destinata esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

approvato dall'Ente. L'utilizzo di tale anticipazione non costituisce per l'ente un obbligo ma una facoltà, in funzione delle caratteristiche della situazione dell'ente e delle esigenze di risanamento che ne conseguono.

L'organo di controllo ritiene, che anche con l'utilizzo del fondo di rotazione il Bilancio dell'Ente permanga in disavanzo.

- che dall'esame della relazione del Dirigente del settore economico finanziario, si evince chiaramente che il Comune di Caltagirone, in atto si trova nella impossibilità di costruire un P.R.F.P. sostenibile ed attendibile, in quanto in tutte e tre le annualità prese in considerazione (2021-2022-2023), si registra un disavanzo di amministrazione, che a parità di condizioni continua a ripetersi anche negli anni successivi.

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti,**

- **Vista** la relazione sulla fattibilità del P.R.F.P. a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Pino Erba, che così conclude: *"... in atto il Comune di Caltagirone si trova nella incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo la loro esigibilità, a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa. Che tale squilibrio è "strutturale" in quanto il deficit – da disavanzo o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri di bilancio. E che infine conclude attestando l'impossibilità di predisporre un PRFP ex art. 243-bis del Comune di Caltagirone attendibile e sostenibile "*;
- **Vista** la proposta di delibera in oggetto;
- **Visto** l'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** l'art.243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** l'art.193 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** l'art.194 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** l'art.246 del D.Lgs. 267/2000
- **Preso atto** delle conclusioni esposte dal Dirigente del Settore economico finanziario nella relazione sulla fattibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L.
- **Rilevato**, infine che l'ente non è in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili con i normali canali di bilancio, ovvero che esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi di cui non si possa fare



validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 del Tuel, ed infine che non esistono le condizioni per poter predisporre un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L.,

**invita**

**l'Ente e il Consiglio Comunale a procedere con immediatezza a dichiarare lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 del Tuel.**

**L'Organo di revisione invita infine l'Ente a trasmettere la deliberazione del consiglio comunale, entro i successivi 10 giorni dalla deliberazione consiliare, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.**

Lì 31/05/2022.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Pietro Gioviale\*

Dott. Alberto Marcello Tumbiolo\*

Dott. Giovanni Gentile\*

*(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*